

279.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### I N D I C E

	PAG.		PAG.
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze)	6828	<b>Missioni vevoli nella seduta del 25 novembre 1993</b>	6827
<b>Disegno di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente)	6828	<b>Nomine ministeriali</b> (Comunicazione)	6830
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	6828	<b>Proposta di inchiesta parlamentare</b> (Annunzio)	6827
<b>Disegno di legge di conversione n. 3198:</b>		<b>Proposta di legge n. 2591:</b>	
(Articolo unico)	6801	(Questioni pregiudiziali di costituzionalità)	6819
(Modificazioni apportate dalle Commissioni)	6801	(Questioni pregiudiziali di merito)	6821
(Articoli del relativo decreto-legge)	6805	(Questioni sospensive)	6823
(Emendamenti)	6807	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegno di legge di conversione n. 3194:</b>		(Annunzio)	6827
(Articolo unico)	6811	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	6828
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6811	(Trasmissione dal Senato)	6827
(Articoli del relativo decreto-legge)	6811	<b>Richieste ministeriali di parere parlamentare</b>	6830
(Emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	6814	<b>Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni</b> (Annunzio)	6830
<b>Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali</b> (Trasmissione di documento)	6830	<b>ERRATA CORRIGE</b>	6830

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 400, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (3198)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 giugno 1993, n. 181, e 6 agosto 1993, n. 282.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI**

*All'articolo 1, sono premessi i seguenti:*

« ART. 01. — 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e nautanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) conduzione di strutture ad uso abitativo;

f) esercizi commerciali;

g) servizi di altra natura compatibili con la fruizione del bene demaniale e con l'attività turistico-ricreativa.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati.

ART. 02. — 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

“Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza a quelle che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. La medesima preferenza è riconosciuta alle stesse concessioni in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui al precedente comma, la concessione è assentita al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata”.

2. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è inserito il seguente:

“ART. 45-bis. - (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente,

può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione".

ART. 03. — 1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del codice della navigazione;

b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);

c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:

1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire

1400 al metro quadrato per la categoria C;

2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);

d) previsione di riduzioni per scaglioni di superficie concessa;

e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;

f) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

g) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera

c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione;

i) riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

l) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

m) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione

e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile.

3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità marittima competente.

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche plurienali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa.

ART. 04. — 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

2. Qualora entro il 1° marzo 1994 non siano state emanate le disposizioni relative alla disciplina dei nuovi canoni, si procede ai rinnovi delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni provvisori, salvo conguaglio ».

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. — 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto

della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone ».

*L'articolo 2 è soppresso.*

*L'articolo 3 è soppresso.*

*L'articolo 4 è soppresso.*

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

« ART. 6. — 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 del presente decreto rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi ».

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

« ART. 7. — 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera *l)* del comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 03 del presente decreto.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto ».

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

« ART. 9. — 1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti



balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote e condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aumentati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per cento e dell'80 per cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi, ancorché non approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi dell'arti-

colo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, ovvero individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

##### ARTICOLO 2.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione ed all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è determinato in lire cinquecentomila.

2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorché non assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, è determinato in lire cinquecentomila per ogni unità produttiva.

3. Per le concessioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le caratteristiche delle unità produttive di cui al medesimo comma 2.

4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone complessivo annuo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per quelle concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali e/o loro componenti, è determinato in lire millecinquecento al metro quadrato.

5. I canoni determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 si applicano a condizione che il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

## ARTICOLO 3.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone:

a) lire millequattrocento per gli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro cento metri dalla costa;

b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa;

c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre trecento metri dalla costa;

d) lire quattrocento per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi-boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla lettera a).

2. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento.

## ARTICOLO 4.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, *containers*, autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco, ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del cinquanta per cento rispetto alla misura indicata all'articolo 1, comma 1, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

## ARTICOLO 5.

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza ri-

spetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

## ARTICOLO 6.

1. Per l'anno 1993 i canoni demaniali marittimi sono aumentati nella misura del cinque per cento rispetto ai canoni dell'anno precedente.

## ARTICOLO 7.

1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto che, comunque, non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del presente decreto.

2. Negli ambiti territoriali di tali enti l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni e/o compiti attinenti ad attività marittime e/o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà condurre alla disapplicazione di altri aspetti della disciplina legislativa della materia quale indicata all'articolo 2.

## ARTICOLO 8.

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

## ARTICOLO 9.

1. Il richiedente la concessione demaniale, o il rinnovo della medesima, per impianti di balneazione, qualora entro i termini non abbia provveduto alla presentazione del progetto per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero qualora non abbia ottenuto dalle autorità competenti l'approvazione del progetto o l'autorizzazione alla realizzazione delle opere necessarie, può presentare documentata istanza, allegando il progetto qualora non presentato, al comune competente per territorio al fine di ottenere una proroga di detti termini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il periodo massimo di un anno dalla medesima data.

2. Il comune, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, si pronuncia dandone comunicazione anche alla competente capitaneria di porto; trascorso tale termine senza che il comune si sia pronunciato, la proroga si intende concessa.

3. Copia dell'istanza di cui al comma 1 è inviata, a cura dell'interessato, alla competente capitaneria di porto che può provvedere al rilascio del titolo concessorio in deroga al disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La mancata concessione da parte del comune della proroga prevista dal presente articolo produce la decadenza della concessione.

## ARTICOLO 10.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

## ARTICOLO 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

## ART. 01.

*Al comma 1, sostituire le lettere e), f), e g) con le seguenti:*

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

## 01. 1.

Governo.

## ART. 02.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 02.

1. Il secondo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione è sostituito dai seguenti:

« Ai fini della tutela dell'ambiente costiero, nel rispetto delle normative di tutela del paesaggio disciplinate dai piani paesistici regionali e dai piani di spiaggia comunali, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è data preferenza a quelle che importino attrezzature non fisse completamente amovibili.

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1993

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui al precedente comma si procede a licitazione privata ».

02. 1.

Ennio Grassi, Giordano Angelini, Zagatti, Caprili, Prevosto, Evangelisti, Perinei, Abaterusso, Longo, Silvio Mantovani.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi si procede a licitazione privata ».

02. 2.

Le Commissioni.

ART. 03.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

03. 2.

Governo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.*

03. 3.

Governo.

*Al comma 3, sopprimere la parola: marittima.*

03. 1.

Le Commissioni.

ART. 04.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.

04. 1.

Le Commissioni.

ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: e 1992 con le seguenti:, 1992 e 1993.*

5. 1.

Le Commissioni.

ART. 6.

*Al comma 3, dopo la parola: predispongono inserire le seguenti: , sentita l'autorità marittima,.*

6. 1.

Governo.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1993, N. 396, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA (3194)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 4:*

*al comma 1, al capoverso, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Inoltre al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. »;*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*« 1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non assistibili a domicilio, né nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 19 marzo 1988, n. 67, è riservata, sulla disponibilità complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale di interventi di cui al medesimo articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988, la percentuale del 3,96 per cento prevista dal programma nazio-*

nale approvato dal CIPE con deliberazione del 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990. »;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*« 2-bis. Le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali. ».*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135. In ogni caso le concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali, di cui al-

l'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni.

2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 è affidata direttamente alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento già approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonché delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità provvede a trasmettere alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dello stato di attuazione degli interventi già iniziati a qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere completati, nonché della effettiva entità dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede si procederà anche ad una valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare sulla base di programmi già presentati da parte delle regioni. Nella prosecuzione del programma le regioni, le Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono avvalersi delle concessionarie di cui al comma 1 per la realizzazione dell'opera o di parte

di essa, ridefinendo i contenuti della collaborazione e conseguentemente le relative competenze economiche e garantendo comunque il rispetto dei tempi programmati.

#### ARTICOLO 2.

1. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono promosse dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano valide le conferenze regionali promosse dal Ministero della sanità e svoltesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In assenza di unanimità delle conferenze regionali, il Ministro della sanità si riserva di richiedere al Consiglio dei Ministri l'applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nel caso di interventi ritenuti insopprimibili.

#### ARTICOLO 3.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 3, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.

2. Alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedere da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati a tale fine.

3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 2 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135.



4. I competenti organi regionali accertano che la progettazione esecutiva degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera ed accertano altresì la loro conformità con il programma approvato.

5. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

6. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135.

#### ARTICOLO 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è inserito il seguente:

« 5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti di approva-

zione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli *standards* ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso ».

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso e, pertanto, le rispettive competenze sono trasferite alle regioni. Il Nucleo di valutazione, istituito presso il Ministero della sanità ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso.

#### ARTICOLO 5.

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, per i quali risulti accertata, in sede di conferenza regionale prevista dall'articolo 3 della stessa legge, la impossibilità di disporre delle superfici necessarie per destinazione a spazi per parcheggi, può consentirsi deroga all'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Per la progettazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, non si applicano le istruzioni per le costruzioni ospedaliere contenute nel decreto del Capo del Governo 20 luglio 1939.

#### ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

1. 1.

Sestero Gianotti.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 2.**

*Al comma 3 dell'articolo 1, sostituire le parole sei mesi con le seguenti otto mesi.*

0. 1. 2. 1.

La Commissione.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e l'apertura dei cantieri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

1. 2.

La Commissione.

**ART. 3.**

*Al comma 2, sostituire le parole: da stabilirsi con la seguente: stabilite.*

3. 1.

La Commissione.

*Al comma 4, dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli delle università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché Istituti di rico-*

vero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale.

3. 2.

La Commissione.

**ART. 4.**

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: la progettazione esecutiva aggiungere le seguenti: , ivi compresa quella delle università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale.*

4. 3.

La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, sostituire le parole: di approvazione con le seguenti: della loro avvenuta approvazione.*

4. 4.

La Commissione.

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali strutture devono essere costituite da uno o più nuclei elementari singoli capaci di ospitare non più di sei persone con handicap, accorpabili purché non superino i trenta posti residenziali.*

4. 1.

Augusto Battaglia, Giannotti, Caccavari, Beebe Tarantelli, Trupia Abate, Perinei, Jannelli, Pollastrini.

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali strutture non possono superare i trenta posti residenziali.*

4. 2.

Augusto Battaglia, Giannotti, Caccavari, Beebe Tarantelli, Trupia Abate, Perinei, Jannelli, Pollastrini.

## SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 5.

*Sostituire le parole:* tali finanziamenti con le seguenti: i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

0. 4. 5. 1. Armellin.

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:* Le nuove strutture edilizie realizzate con tali finanziamenti debbono rispettare le norme previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1990, n. 2.

4. 5. La Commissione.

## ART. 5.

*Sopprimerlo.*

5. 1. Sestero Gianotti.

*Al comma 2, dopo le parole:* 5 giugno 1990, n. 135, *aggiungere le seguenti:* nonché per tutti quelli di edilizia ospedaliera.

5. 2. La Commissione.

## SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5. 01.

*Al comma 4, sostituire le parole:* sei mesi con le seguenti: un anno.

0. 5. 01. 1. Giannotti, Augusto Battaglia, Caccavari, Perinci, Beebe Tarantelli.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

## ART. 5-bis.

1. Le regioni, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero

e cura a carattere scientifico sono autorizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad accendere mutui, secondo le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, entro i limiti delle quote ripartite dal CIPE, per l'acquisto di tecnologie e per il potenziamento delle attività di laboratorio che possano essere rapidamente attivate indipendentemente dalla realizzazione delle strutture edilizie previste in attuazione dei programmi già approvati per la lotta all'AIDS. A tal fine le regioni, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico debbono certificare che sussistono tutte le condizioni sopra richiamate.

2. Per consentire la indizione delle gare di appalto le regioni, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono autorizzati, per ogni singolo intervento edilizio, ad accendere mutui secondo le modalità su richiamate, per una somma pari al 10 per cento dell'importo a base d'asta delle opere di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

3. Per le finalità di cui al comma 2 i soggetti debbono documentare l'avvenuta approvazione dei progetti esecutivi, la coerenza delle opere con il programma degli interventi e la completa copertura finanziaria in riferimento al riparto predisposto dal CIPE.

4. Per gli interventi edilizi la cui progettazione esecutiva sia stata già completata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, va garantita l'apertura dei cantieri entro sei mesi. L'inosservanza di tale scadenza comporterà l'annullamento dell'intervento e l'immediata utilizzazione da parte del Ministero della sanità, di intesa con le regioni, del relativo finanziamento per altre iniziative che prima garantiscano il pieno raggiungimento delle finalità indicate nel « Progetto Obiettivo AIDS 94-96 ».

5. 01. La Commissione.



*PROPOSTA DI LEGGE: CORRENTI ED ALTRI — MODIFICHE  
AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI MISURE  
CAUTELARI, INDAGINI PRELIMINARI, INFORMAZIONE DI GA-  
RANZIA E RICORSO PER CASSAZIONE, NONCHÉ MODIFICA-  
ZIONE DELL'ARTICOLO 371-BIS DEL CODICE PENALE (2591)*

---



### QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

in riferimento alla proposta di legge A.C. 2591-A/R, considerato che l'articolo 13 si propone di modificare il vigente articolo 329 del codice di procedura penale nel senso di estendere il segreto, attualmente limitato a soli atti di indagine, a tutti gli atti del procedimento: quindi, per fare gli esempi più importanti, all'informazione di garanzia, pur se giunta al destinatario, agli ordini di custodia cautelare e perfino all'arresto.

In tali casi il diritto di cronaca è funzionale all'informazione dei cittadini e quindi al controllo diffuso sulla legittimità e sull'opportunità dei provvedimenti giudiziari, che in una società democratica è demandato all'opinione pubblica.

Tale esigenza costituzionale può essere legittimamente limitata in funzione della necessaria, al fine della loro efficacia, riservatezza delle indagini penali, ma, appunto, questo limite vale in funzione degli atti di indagine — come previsto dalla norma vigente — e non di qualsivoglia atto del procedimento. Con la proposta modifica, invece, si giungerebbe al punto che fino al momento in cui si compie il primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere (per esempio, l'interrogatorio) non si potrebbe dare notizia neppure dell'ordine di arresto dell'indagato latitante.

L'incostituzionalità di una simile norma è rivelata dal fatto che dottrina e giurisprudenza di legittimità sono concordi nel ritenere che « l'interesse del pubblico all'informazione e l'interesse in-

dividuale al rispetto della propria sfera di riservatezza possono trovare un loro punto di conciliazione e questo va individuato nel diritto del pubblico a conoscere, a mezzo dell'informazione di stampa, chi sia coinvolto in un procedimento, in che modo e per quali ragioni, sia pure entro i limiti e in quegli aspetti che il procedimento (penale o civile) chiarisce e pone in rilievo massimamente se i protagonisti, soggetto-oggetto della notizia, rivestano una posizione di rilievo nell'ambito della vita sociale, politica o giudiziaria del nostro paese ».

La pubblicità dei fatti che riguardano gli uomini politici, in particolare, è uno strumento per renderne effettiva la responsabilità politica. Questa è indipendente dalla responsabilità penale pur utilizzando fatti emersi in sede penale, siano essi accertati o meno in una sentenza di condanna.

All'attività del giornalista, quindi, se riconosciuta socialmente utile, non possono che essere imposti quei limiti che sono connaturali alla stampa, posto che la funzione di questa è quella di informare il pubblico per la formazione concreta della pubblica opinione e tali limiti consistono nella verità e nella rilevanza sociale dei fatti narrati;

#### DELIBERA

di non discutere la proposta di legge A.C. 2591-A/R perché in contrasto con la libertà di informazione garantita dall'articolo 21 della Costituzione.

Colaiani, Senese, Correnti, Imposimato, De Simone, Casetti, Barbera, Ayala, Benedetti, Lazzati, Paggini.

La Camera,

in riferimento alla proposta di legge A.C. 2591-A/R, considerato che l'articolo 13 nella sua volontà di estendere il segreto, come regolato dal vigente articolo 329 del codice di procedura penale, in merito a tutti gli atti di indagine viola il disposto dell'articolo 81 laddove non fa luogo ad un bilanciamento di interessi tra il diritto alla tutela della riservatezza con il diritto di cronaca, atteso altresì che il segreto in materia penale va tute-

lato se e in quanto necessario a garantire l'indipendenza del giudice o la ricerca della verità che potrebbero subire pregiudizio dalla intempestiva diffusione di talune istanze processuali.

Pertanto,

**DELIBERA**

di non discutere la proposta di legge n. 2591 perché in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione.

Lazzati.



### QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI MERITO

La Camera,

ritenendo che la proposta di legge in esame costituisce palese tentativo di modificare il regime che ha governato in questi anni il processo penale. Quali che siano gli eccessi ai quali l'interpretazione delle norme ha dato luogo, appare però insuperabile l'obiezione riferita alla condizione soggettiva degli attuali legislatori ed il conseguente sospetto che il Parlamento sia intervenuto con riguardo a vicende personali di taluni suoi componenti piuttosto che in ossequio all'interesse pubblico e nel rispetto dei requisiti di astrattezza e generalità ai quali la legge deve ispirarsi;

#### DELIBERA

che non debba essere discussa la proposta di legge A.C. 2591-A/R, riguardante « Modifica agli articoli 273, 274 e 369 del codice di procedura penale concernenti l'applicazione di misure cautelari personali e l'informazione di garanzia.

Anedda, Maceratini, Trantino,  
Lazzati.

La Camera, premesso che:

1) La discussione nella II Commissione (Giustizia) ha visto impegnato, contro le norme contenute e le linee di ten-

denza espresse nella proposta di legge numero 2591-A/R, un vasto schieramento di forze politiche, come è risultato evidente dalla qualità e dal numero degli emendamenti presentati, dalla reiterazione di testi sino a quello riformulato, per la quinta volta, nella seduta in data 1° ottobre 1993 della Commissione stessa; dai due rinvii in Commissione deliberati dall'Assemblea in luglio e il 16 settembre 1993;

2) la materia posta in discussione è di particolare delicatezza riguardando essenzialmente, per i profili relativi alla nuova disciplina della custodia cautelare, il rapporto tra lo Stato e il cittadino e, per quelli concernenti le innovazioni normative in tema di segretezza degli atti processuali, le relazioni con il diritto di informazione e la libertà di stampa;

3) tutto questo comporta che qualsiasi innovazione su problemi di tanto rilievo deve maturare soltanto attraverso il più vasto consenso delle forze politiche e nel collegamento con eguale ampiezza di consensi da verificare nell'insieme della società civile. Questo consenso manca, anzi sono forti allarme e protesta per l'evidente finalizzazione delle nuove normative proposte a tutela degli inquisiti di Tangentopoli e quindi, oltre tutto, con deroga ai requisiti di generalità e astrattezza della legge;

4) occorre considerare ancora che la normativa, proposta, proprio per la decisa contrarietà, manifestata in tanti qualificati ambienti della cultura giuridica e della società civile, avrebbe effetti dele-

sulla interpretazione delle relative norme processali e quindi sullo stesso andamento dei procedimenti penali; d'altra parte è grave che nessuna documentata ricognizione di dati e di informazioni sia stata compiuta a sostegno di modificazioni che vengono proposte — non va dimenticato — al codice di procedura penale cioè al primo codice della Repubblica, entrato in vigore quattro anni fa;

5) Inoltre questo Parlamento non è in alcun modo legittimato a deliberare sulle materie di cui alla proposta di legge all'esame dell'Assemblea. Sia perché numerosi membri di questo Parlamento sono indagati o imputati per reati di « Tangentopoli »; sia perché la legislatura è ormai prossima alla fine; sia perché i settori parlamentari che hanno sino a

questo momento sostenuto la proposta di legge in oggetto, in conseguenza delle elezioni amministrative svoltesi il 21 novembre 1993 hanno visto ridursi ulteriormente e grandemente la misura della loro rappresentatività.

Da tutto quanto sopra risulta evidente l'assoluta necessità politica che la Camera non proceda alla discussione della proposta di legge in oggetto.

Tanto premesso e considerato, la Camera

#### DELIBERA

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 2591-A/R.

Benedetti, Magri, Caprili, Muzio, Lazzati.

## QUESTIONI SOSPENSIVE

La Camera,

considerato che riformata l'immunità parlamentare, la discussione della proposta di legge in esame rappresenta o quanto meno appare come il tentativo di rendere ultra attivo e cioè vigente anche dopo lo spirare del mandato parlamentare, l'anzidetta immunità. Se, infatti, si restringono i casi in cui può essere emesso il provvedimento di custodia cautelare, non pare dubbio che molti degli attuali inquisiti, coperti dalla immunità parlamentare, nel caso di mancata rielezione, si troverebbero in una situazione di ingiustificato privilegio rispetto a coloro i quali sono stati sottoposti in precedenza a misure restrittive o nei cui confronti sono stati aperti procedimenti penali.

## DELIBERA

che la discussione sulla proposta di legge n. 2591-A/R venga rinviata ad un momento successivo al rinvio a giudizio, od all'eventuale proscioglimento, degli esponenti politici sottoposti ad indagini per fatti di malcostume politico nelle sue più svariate manifestazioni o, comunque, dopo che del Parlamento non facciano più parte gli attuali inquisiti per gli stessi fatti di cui sopra.

Anedda, Maceratini, Trantino, Lazzati.

La Camera

## DELIBERA

che la discussione della proposta di legge n. 2591 debba essere rinviata al termine della sessione di bilancio in corso, in quanto (specialmente con riferimento all'articolo 10, 2° comma, sul sistema della stenotipia, di cui gli uffici giudiziari non sono dotati) comporta nuove spese, delle quali — essendo stato respinto in Commissione l'emendamento 10. 14, che la prevede — non è indicata la copertura finanziaria.

Colaiani, Pecoraro Scanio, Vigneri, Senese, Imposimato, Lazzati.

La Camera,

ritenendo che la proposta di legge A.C. 2591-A/R comporti nuove spese, in particolare all'articolo 10, comma 2, delle quali non è indicata la copertura finanziaria,

## DELIBERA

di rinviare la discussione del progetto di legge in esame al termine della sessione di bilancio in corso.

Ayala, Paggini, Passigli, Lazzati.

La Camera,

considerato che la proposta di legge A.C. 2591-A/R, comporta nuove spese, in particolare per quanto riguarda l'articolo

10, comma 2, concernente il sistema della stenotipia, di cui gli uffici giudiziari non sono dotati, nuove spese che per altro a seguito dalla reiezione in Commissione dell'emendamento 10. 14 non hanno indicazione di copertura finanziaria,

**DELIBERA**

che la discussione della proposta di legge in esame venga rinviata al termine della sessione di bilancio in corso.

Novelli, Alfredo Galasso.

La Camera,

considerato che la proposta di legge A.C. 2591-A/R, comporta nuove spese, in particolare per quanto riguarda l'articolo

10, comma 2, concernente il sistema della stenotipia, di cui gli uffici giudiziari non sono dotati, nuove spese che, per altro, a seguito dalla reiezione in Commissione dell'emendamento 10. 14 non recano indicazione di copertura finanziaria,

considerato inoltre che le necessità di dibattito sull'argomento sono ampie e strettamente correlate ad un effettivo aumento delle spese nel settore della giustizia che acceleri i processi penali,

**DELIBERA**

di rinviare al termine della sessione di bilancio in corso l'esame della proposta di legge A.C. 2591-A/R.

Pecoraro Scanio.

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valedoli  
nella seduta del 25 novembre 1993.**

Artioli, Azzolini, Bordon, Caccia, Giorgio Carta, Caveri, Cicciomessere, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Fincato, Foschi, Gasparotto, Malvestio, Mazzuconi, Matulli, Polli, Sacconi, Savio, Tassone, Thaler Ausserhofer.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 24 novembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GIANNOTTI ed altri: « Norme in materia di esercizio da parte delle regioni delle competenze in campo ambientale » (3379);

CASTELLAZZI: « Tutela del coniuge superstita » (3380);

TEALDI: « Norme per l'utilizzo di autocaravan da parte di soggetti handicappati » (3381);

TEALDI e PAGANELLI: « Disciplina dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (DOC e DOCG), mediante uso di zucchero alimentare » (3384);

BORRI ed altri: « Norme a sostegno del "Festival Verdi" » (3385);

ENNIO GRASSI ed altri: « Nuove norme in materia di igiene e di pubblica sicurezza nelle strutture turistico-ricettive » (3386);

RICCIUTI: « Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme in materia di cittadinanza » (3387).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

DOSI: « Norme per il sostegno del "Verdi Festival" » (3388).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 24 novembre 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

AGOSTINACCHIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla destinazione ed erogazione dei fondi destinati alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980 in provincia di Foggia » (doc. XXII, n. 61).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 24 novembre 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 326-949. — Senatori CAPPUZZO ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Attribuzioni del Mini-

stro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa » (approvato un testo unificato, dal Senato) (3382).

Sarà stampato e distribuito.

**Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato » (3161).

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

LABRIOLA ed altri: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 4 agosto 1993, n. 277, recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati » (3347);

« Ordinamento dei segretari comunali e provinciali » (3348) (Parere della II, della V, della VII e della XI Commissione);

*alla VII Commissione (Cultura):*

NARDONE ed altri: « Istituzione della Soprintendenza per i beni ambientali, ar-

chitettonici, artistici e storici per le province di Avellino e Benevento » (3323) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

CELLAI e CONTI: « Istituzione del tesserino di identificazione per i sanitari e norme per il miglioramento delle relazioni con l'utenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale » (3281) (Parere della I, della II, della V e della XI Commissione).

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 5 novembre 1993, copia della sentenza n. 406 del 5 novembre 1993 (doc. VII, n. 402), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo »;

con lettera in data 5 novembre 1993, copia della sentenza n. 407 del 5 novembre 1993 (doc. VII, n. 403), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in cui prevede che " la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato ";



inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 24, comma 2, della Costituzione, dal pretore di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

con lettera in data 5 novembre 1993, copia della sentenza n. 408 del 5 novembre 1993 (doc. VII, n. 404), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno) nella parte in cui non prevede il potere di valutazione, da parte dell'Amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione conseguita dal candidato ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 409 del 5 novembre 1993 (doc. VII, n. 405), con la quale ha dichiarato:

« non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 22, secondo comma, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) ", sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 410 del 5 novembre 1993 (doc. VII, n. 406) con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e limitative della libertà) sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e

113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Milano con le ordinanze in epigrafe »;

n. 411 del 12 novembre 1993 (doc. VII, n. 407), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato di disporre l'acquisizione dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394;

pertanto annulla l'articolo 4, secondo comma, lettere *a*) e *b*) del decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, avente ad oggetto " Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa " »;

n. 412 del 12 novembre 1993 (doc. VII, n. 408), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato, e per esso al ministro del tesoro, rigettare la richiesta della regione Valle d'Aosta di disporre la chiusura del conto corrente intestato alla regione medesima presso la tesoreria dello Stato, in applicazione degli articoli 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 2 della legge 23 ottobre 1984, n. 726 ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 403 e 406);

alla V Commissione (doc. VII, n. 405);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 402);

alla I e alla V Commissione (doc. VII, n. 408);

alla I e alla VI Commissione (doc. VII, n. 407);

alla II e alla XI Commissione (doc. VII, n. 404);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

**Trasmissione dal ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.**

Il ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera in data 15 novembre 1993, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno TORCHIO ed altri n. 9/1589/1, accolto nella seduta dell'Assemblea del 5 novembre 1992 e BARZANTI ed altri n. 9/1589/2, accolto come raccomandazione nella stessa seduta dell'Assemblea del 5 novembre 1992.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria Generale - Ufficio del controllo, e la segreteria della XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

**Comunicazione di nomine ministeriali.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina degli ingegneri Augusto LEGGIO e Gaetano VIVIANI a membri del consiglio di amministrazione dell'ente « Poste italiane ».

Tale comunicazione è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

**Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di

nomina del professor Enzo CARDI a presidente del consiglio di amministrazione dell'ente « Poste italiane ».

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, la richiesta di parere parlamentare sull'elenco delle istituzioni di cui si potrà avvalere il Ministero degli affari esteri per la verifica in ordine all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3 della citata legge.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla III Commissione permanente (Esteri).

**Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 23 novembre 1993, pagina 6744, seconda colonna, le righe dalla tredicesima alla sedicesima sono sostituite dalle seguenti: « Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti) ».